NORME IN MATERIA DI MOBILITA' DEI LAVORATORI

# Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 16 dicembre 1978, non più in vigore dal 11 agosto 1991 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme in materia di mobilita' dei lavoratori |
| Estremi | Decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1978 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-mobilita-dei-lavoratori/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it